



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 03/06/2010**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 6 maggio 2010, n. 152

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, rilasciata a “FERRAMENTA PUGLIESE dei Fratelli BERNARDI snc” relativamente al cosiddetto terzo lotto dell’impianto in Bisceglie alla c.da LAMADATTOLA - codice attività IPPC 5.4 - All. I al D.Lgs. 59/05 - Fascicolo 18.

L’anno 2010 addì 6 del mese di Maggio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA,  
ING. ANTONELLO ANTONICELLI

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio competente in materia di autorizzazione integrata ambientale, successivamente indicato come Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

adotta il presente provvedimento

Visto il D.Lgs. 59/05: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento atmosferico” e s.m.i.;

Visto il DM 03/08/2005: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i.;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Visto il Regolamento Regionale 18/07 “Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D. Lgs. n°152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo”.

Visti i provvedimenti :

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

Visti inoltre:

- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 " Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 59/05, i requisiti tecnici indicati dallo stesso D. Lgs. 59/05 sono rappresentati dai requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99"; "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

Tenuto conto che:

il cosiddetto terzo lotto della discarica "FERRAMENTA PUGLIESE snc" con sede in Bisceglie alla c.da Lamadattola è già autorizzato in forza dei seguenti provvedimenti di carattere ambientale:

- Delibera di Giunta Regionale n. 1622 del 25/07/1997;
- Determinazione Dirigenziale n. 107 del 11/10/2005 della Provincia di Bari di approvazione del piano di adeguamento ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2003;
- Determinazione Dirigenziale n. 55 del 27/04/2007 della Provincia di Bari;
- Determinazione Dirigenziale n. 116 del 14/11/2008 della Provincia di Bari;

Pertanto:

vista la specifica istanza trasmessa dalla ditta "FERRAMENTA PUGLIESE snc" di autorizzazione per sottocategoria di discarica di rifiuti non pericolosi ai sensi del DM 03/08/05 con deroga del parametro D.O.C. nell'eluato;

visti i risultati istruttori della segreteria tecnica e delle conferenze di servizi tenutesi in data 06 dicembre 2007, 19 novembre 2009, in data 10 dicembre 2009 e 03 maggio 2010 con parere favorevole al rilascio AIA alle condizioni/prescrizioni contenute nel presente provvedimento con allegati;  
ritenuto poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata;

dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A", "Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo", "Allegato C - Parere Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari - nota registrata al protocollo del Servizio Ecologia in data 11/12/2009 al n. 13595", parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente; che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs n. 59/05, il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni indicate al punto 5.0 dell' "Allegato A";

preso atto che la ditta "FERRAMENTA PUGLIESE snc" - discarica di Bisceglie non risulta registrata ai sensi del Regolamento (CE n. 761/2001 EMAS), e risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 59/05, la presente AIA ha validità di anni 6 (sei);

vista la Determinazione Dirigenziale n. 72 del 22 maggio 2003 della Provincia di Bari nella parte in cui viene richiamato l'art. 1, comma 15 della legge 443 del 21/12/2001 in forza del quale "I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere."

visto il parere, acquisito al prot. 12667 del 19/11/2009, del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti della Regione Puglia in merito alla Valutazione del Rischio Ambientale con particolare riferimento alla parte in cui viene indicata l'esigua percentuale di parte biodegradabile del rifiuto (3%) con stima di ridotta produzione di biogas dalla volumetria residua della discarica pari a circa 40.000 m3 disponibili;

visto, in particolare, l'art. 7 comma 1 del DM 03/08/2005 che così recita: " Nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

- a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
- b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
- c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas."

dato atto che la precedente autorizzazione all'allestimento ed esercizio del cosiddetto terzo lotto rilasciata dalla Provincia di Bari con Determinazione Dirigenziale n. 55 del 27 aprile 2007 aveva una

validità temporale di 12 mesi (periodo terminato nel mese di novembre 2009 in ragione dell'effettiva presa d'atto dell'ultimazione dei lavori con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 14 novembre 2008);

Visto l'esito della conferenza di servizi del 03 maggio 2010, convocata anche al fine di acquisire il parere dell'ARPA BAT nonché della provincia BAT territorialmente competente con particolare riferimento alla eventuale necessità di assoggettamento alla procedura di VIA;

Visto il parere, espresso dalla Provincia BAT competente in materia di VIA per la specifica attività oggetto di autorizzazione ai sensi delle Leggi Regionali 11/01 e 17/07, acquisito al prot. 6231 del 03/05/10 con conclusione "consistente nel parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 59/05 e dal DM 03/08/2005 senza previa necessità di VIA, si perviene dall'esame dei contenuti dei pareri provinciali espressi nella segreteria tecnica del 29/10/2007 e nelle sedute di Conferenze di Servizi del 6/12/2007, 19/11/2009 e 10/12/2009"

richiamato il Decreto-Legge 30 ottobre 2007, n. 180 "Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie - Aia" convertito con Legge 19 dicembre 2007 n. 243 in forza del quale "Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto."

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell'importo, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell'applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazioni integrate ambientali, la Giunta ha disposto che: "i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

precisato che a seguito dell'adeguamento delle tariffe regionali al D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", si provvederà a richiedere alla FERRAMENTA PUGLIESE snc - discarica di Bisceglie il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

## DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/05 la Società "FERRAMENTA PUGLIESE snc" per l'impianto sito

in Bisceglie alla c.da Lamadattola con codice attività IPPC 5.4 All. I al D.Lgs. 59/05 quale sottocategoria di discarica di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, comma 1 lettera b) del DM 03/08/2005 alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A" di n. 36 (trentasei) facciate, "Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo" di n. 12 (dodici) facciate, "Allegato C - Parere Arpa Puglia - DAP Bari di n. 2 (due) facciate;

stabilire che:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 5.0 dell'"Allegato A" del documento tecnico;
- la Società è obbligata, pena la sospensione del presente provvedimento, a presentare entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento l'aggiornamento della valutazione del rischio secondo le "Linee guida per la valutazione del rischio applicata alle discariche ai sensi dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005" approvate con DGR n. 2560 del 22/12/2009;
- a valle della presentazione del predetto aggiornamento della valutazione del rischio secondo le "Linee guida per la valutazione del rischio applicata alle discariche ai sensi dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005" approvate con DGR n. 2560 del 22/12/2009, l'Autorità competente provvederà all'eventuale aggiornamento dell'AIA;
- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, comma 3, è soggetta a rinnovo ogni sei anni fatti salvi eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 59/05 e smi;
- l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie secondo i criteri del Regolamento Regionale 18/2007 e alla successiva approvazione delle stesse da parte della competente Provincia;
- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le "modifiche dell'impianto", secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 59/05;
- per effetto dell'intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto.

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale della BAT e la Provincia BAT, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici "A - B e C";

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore.

Di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia BAT e presso il Comune di Bisceglie;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, alla Società "FERRAMENTA PUGLIESE snc" con sede legale in Terlizzi alla Strada Provinciale 231 - Km 19,650;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia BAT, al Comune di Bisceglie, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL competente per territorio, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l'adozione del presente atto, da parte del Dirigente del Servizio Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente dell'ufficio Inquinamento Il Dirigente del  
e Grandi Impianti Servizio Ecologia  
Ing. Caterina Dibitonto Ing. Antonello Antonicelli

Il Funzionario  
Ing. Paolo Garofoli